ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DI DOTTORE FORESTALE

Art. 21-quater

Funzioni degli organi della federazione regionale

E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

b) fissare le direttive generali per l'attivita' della federazione;

c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo. L'assemblea e' convocata in via ordinaria nella seconda meta' di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando e' presente almeno la meta' dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi. Ogni componente dispone di un voto. Ciascun componente puo' farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non e' ammesso il cumulo di piu' di tre deleghe. 7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

e) in genere provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8) Le riunioni del consiglio della federazione sono svolte quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

9) Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

10) Il presidente e' inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno

Versione in vigore dal 10 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Estremi	Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Titolo	II — Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-dottore-agronomo-e-di-dottore/art-21-quater-funzioni-degli-organi-della-federazione-regionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it